



Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Modifica del 25 giugno 2025

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 gennaio 1991¹ sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 3 Monumenti culturali

Sono considerati monumenti culturali secondo l'articolo 12 capoverso 1^{bis} lettera a LPN:

- a. i beni culturali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 29 ottobre 2014² sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza;
- b. i monumenti culturali d'importanza nazionale o regionale elencati in inventari diversi dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale che la Confederazione compila e gestisce in virtù della LPN;
- c. i monumenti culturali d'importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell'articolo 13 LPN.

¹ RS 451.1
² RS 520.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi